

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 12/03/2024

### FATTO

Nel presente procedimento, la parte ricorrente afferma quanto segue:

- in data 22/12/2022, il ricorrente stipulava con parte resistente un prestito personale tramite firma digitale;
- con successivo reclamo, rilevava la mancanza della forma scritta in ordine al rapporto contrattuale in oggetto, richiedendo l'accertamento della nullità del contratto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
- nello specifico il ricorrente osservava come la Firma Elettronica Qualificata (in breve "FEQ") apposta a sigla del contratto di finanziamento risultasse "non verificata".
- sul punto, le Condizioni del Servizio dello stesso ente certificatore prevedevano esplicitamente che il processo di validazione della firma richiedesse (tra le altre) una fase di verifica propedeutica al perfezionamento del contratto;
- anche la normativa in materia prevede espressamente che il suddetto processo di verifica debba intendersi come necessaria fase di conferma dell'autenticità e integrità della documentazione sottoscritta.



Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro:

- di accogliere la domanda di nullità del contratto di finanziamento in mancanza di corretta pattuizione e/o forma scritta;
- di accertare la mancata pattuizione/indicazione della clausola degli interessi e dei costi in forma scritta;
- di accertare, altresì, la mancata pattuizione/indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale secondo la normativa vigente al momento della stipula;
- di condannare l'istituto di credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del capitale residuo, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che, in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti, preveda l'applicazione – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese – di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.

In ogni caso, richiede copia del contratto di finanziamento, dotata di firma elettronica qualificata, ai sensi del Regolamento UE 910/2014.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, eccependo quanto segue:

- in data 22/12/2022 il ricorrente sottoscriveva il contratto di prestito personale n. \*\*\*642, per un importo finanziato di € 34.972,59, oltre interessi convenzionali pattuiti ed oneri accessori, da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 387,40, con un TAN del 5,95% e un TAEG del 6,14%;
- il contratto di finanziamento veniva regolarmente sottoscritto dal cliente mediante firma digitale, previa debita sottoscrizione della "richiesta di attivazione del servizio di firma digitale" e accettazione delle relative condizioni, avvenuta sempre in data 22/12/2022;
- la procedura seguita dall'ente certificatore (I\*\*\*C\*\*\*) consentiva al cliente di far arrivare sull'utenza mobile personale una ONE TIME PASSWORD (OTP), necessaria per la sottoscrizione del contratto di finanziamento mediante firma digitale;
- tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale visualizzata e firmata dal ricorrente veniva al medesimo inviata tramite separata comunicazione;
- con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in questione, il ricorrente dichiarava espressamente, *"di aver ricevuto copia completa della richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte e il documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e di aver preso visione del documento con i Tassi Effettivi Globali Medi"*;
- è prodotto report attestante il buon esito della verifica della firma digitale apposta da controparte;
- da tutto quanto sopra espresso, la banca puntualizza come sia stata correttamente applicata la normativa vigente e le pattuizioni contrattuali in ordine alla determinazione del T.A.E.G. riportato nel contratto.

## DIRITTO

Nella presente controversia, il ricorrente chiede accertarsi la nullità del contratto, per mancanza della forma scritta (in quanto contesta che la Firma Elettronica Avanzata apposta risulterebbe "Non Verificata"), ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, TUB, nonché la conseguente nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG ai sensi degli artt. 125-*bis* e 117, comma 7, TUB e, infine, della clausola relativa alla determinazione degli interessi;

In conseguenza di quanto sopra chiede la rideterminazione del piano di ammortamento e la restituzione delle somme versate in eccedenza e da compensarsi con l'eventuale debito residuo;

In ogni caso, richiede accertarsi il diritto ad ottenere copia del contratto di finanziamento, dotata di firma elettronica qualificata, ai sensi del Regolamento UE 910/2014.

In data 22/12/2022 il ricorrente sottoscriveva, tramite firma digitale, il contratto di Prestito Finalizzato n. \*\*\*642.

Il cliente deduce il difetto di forma scritta *ad substantiam* previsto dall'art. 117 TUB, rilevando che le Firme Elettroniche Qualificate (di seguito, "FEQ") apposte a sigla del contratto di finanziamento risultino non conformi ai requisiti legali e/o regolamentari previsti in materia, non essendo state "verificate" (cfr. "*verifica fallita*").

Il ricorrente, più specificamente, contesta che dall'utilizzo dello stesso software fornito dall'ente certificatore si rileva l'impossibilità di effettuare il processo di verifica delle firme elettroniche in analisi, pure richiesto dalla normativa in materia ai fini del controllo dell'autenticità e integrità del documento sottoscritto.

A tal riguardo, l'intermediario eccepisce l'infondatezza della censura mossa, specificando come il cliente abbia regolarmente sottoscritto lo stesso mediante firma digitale ottenuta tramite ente certificatore, regolarmente iscritto all'apposito albo previsto dall'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale, secondo un processo idoneo all'emissione di validi certificati per la firma digitale.

Parte resistente rimarca come il contratto di finanziamento in esame sia stato validamente sottoscritto dal ricorrente attraverso il servizio I\*\*\*C\*\*\*, con processo di firma digitale one shot (OTP).

Dopo la richiesta di rilascio certificato di firma digitale, e previa lettura e accettazione delle condizioni di servizi di I\*\*\*C\*\*\* su tablet PC (nonché della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al finanziamento), il ricorrente riceveva sul recapito di cellulare personale una ONE TIME PASSWORD (OTP), necessaria per la stipula del contratto di finanziamento mediante firma digitale.

Sempre secondo quanto riportato dalla parte resistente, dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuto buon esito della procedura mediante notifica sul Tablet PC, I\*\*\*C\*\*\* invierebbe al ricorrente una separata comunicazione con in allegato tutti i documenti firmati digitalmente.

La richiesta di prestito sottoscritta digitalmente verrebbe infine sottoposta alla valutazione della banca, che dà avvio al rapporto contrattuale ed eroga la provvista, archiviando la documentazione contrattuale secondo le procedure dell'autorità di certificazione.

Quanto, invece, al processo di verifica della validità della firma mediante software Gosign della stessa società I\*\*\*C\*\*\* la resistente produce apposita documentazione, da cui la firma digitale apposta dal cliente in data 22/12/22 risulta regolarmente "verificata".

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

In particolare, con riferimento all'asserito difetto di forma scritta, si richiama l'art. 20, comma 1-*bis*, del Codice dell'Amministrazione Digitale, il quale dispone che il documento



informatico su cui è “*apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore*” ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. e soddisfa il requisito della forma scritta.

Come chiarito dal Ministero dell’Interno, la FEA può essere usata in qualsiasi contesto, fatta eccezione per la sottoscrizione dei particolari atti indicati ai punti da 1 a 12 dell’art. 1350 c.c. – come, ad esempio, le transazioni immobiliari – per i quali il legislatore richiede necessariamente una firma elettronica di più alto livello ossia la firma elettronica qualificata.

In giurisprudenza, per quanto concerne l’ammissibilità del ricorso alla firma elettronica e digitale, si richiama la Corte di Cassazione (v. ordinanza n. 9413 del 9/04/2021) che – pur pronunciandosi con riferimento a un rapporto rispetto al quale operava la disciplina previgente al CAD (che pure contemplava la distinzione tra firma elettronica e firma digitale, con diverse declinazioni di intensità e forza probatoria) – ha affermato, con riguardo a un contratto finanziario, l’idoneità già solo della “mera firma elettronica”, ovvero sia “la firma digitale leggera”, apposta per mezzo del *point and click*, a soddisfare il requisito della forma scritta allorché ne sia prescritta l’adozione *ad substantiam*.

Si evidenzia, infine, che il cliente, in sede di ricorso, ha reiterato la richiesta di consegna di una copia del contratto del finanziamento (già avanzata in sede di reclamo), dotato di regolare firma elettronica qualificata.

Sul punto, lo stesso ricorrente ha dato atto dell’avvenuta consegna in suo favore della copia del contratto, che egli stesso ha versato in atti unitamente al ricorso. Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA